

ART. 8 - POTATURE IN AREE PRIVATE

8.1. Un albero correttamente allevato in vivaio e correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature; tuttavia, la compatibilità dell'esistenza di alcune piante in ambito antropico necessita di interventi di contenimento dello sviluppo sia in altezza che in volume, al fine di mantenere sufficienti livelli di sicurezza. La potatura è comunque un intervento straordinario. Le potature devono essere effettuate sull'albero da potatori preferibilmente qualificati, seguendo la tecnica del taglio di ritorno, rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale (fig. 1).

8.2. Sono vietati:

- gli interventi di capitozzatura (fig. 2), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10;
- gli interventi di cimatura (asportazione degli apici vegetativi anche se di dimensioni inferiori ai 10 cm. di diametro) dei rami negli alberi sempreverdi di conifere, come i *Pinus spp*, *Cedrus spp*, *Abies spp*, ad eccezione degli alberi sempreverdi facenti parte di siepi, dei Cipressi e delle specie *Chamaecyparis*, *Cupressocyparis*, *Thuja*, *Taxus*. I tagli dovranno comunque essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi (fig. 3).

8.3. In via straordinaria, previa procedura di "Comunicazione" al Comune di Fiscaglia, gli interventi suddetti di capitozzatura e cimatura potranno essere effettuati nel caso di problematiche fitosanitarie, alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature per i quali si deve comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale, intercettazione di strutture o linee tecnologiche, sicurezza e/o pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria. La "Comunicazione" dovrà essere redatta su apposito modulo in carta semplice e corredata da idonea documentazione fotografica e da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e documentare le ragioni per cui si ritiene necessaria la capitozzatura, ivi inclusa l'eventuale perizia tecnica o agrotecnica. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione della "Comunicazione", e comunque prima della capitozzatura/cimatura, non pervenga una diffida formale ovvero altro atto ostativo informale anche comunicato mediante vie brevi (e-mail, sms, ordine verbale, ecc.) a sospendere o a non dare corso all'intervento da parte del Comune, il richiedente potrà procedere. In caso di controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita documentazione dell'avvenuta consegna o trasmissione della "Comunicazione" con indicazione della relativa data. Se la documentazione presentata non fosse comunque sufficiente a valutare le motivazioni addotte per l'intervento, il Comune potrà richiedere una perizia, da eseguirsi a spese del richiedente, elaborata da un tecnico iscritto a collegi od ordini che abbiano competenze nella verifica delle problematiche in questione, che si esprima sulla sussistenza della necessità dell'intervento.

8.4. Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito nei precedenti punti si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale è disciplinato (art. 7).

8.5. Le imprese che effettuano la potatura di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi di capitozzatura o potatura di branche aventi diametro superiore a 10 cm., sincerarsi dell'avvenuto espletamento positivo delle procedure di cui al punto 8.3. In flagranza di violazione l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.




Fig. 1 - Taglio di ritorno




Fig. 2 - Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)




Fig. 3 - Esempi di tagli corretti e scorretti